

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SPADOLINI)

e dal Ministro delle Finanze

(FORMICA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(ANDREATTA)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LA MALFA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 SETTEMBRE 1981

Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 1981, n. 540, concernente la proroga delle agevolazioni fiscali per le obbligazioni e titoli similari di cui all'articolo 6 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891, e all'articolo 57 della legge 5 agosto 1978, n. 457

ONOREVOLI SENATORI. — Nel corso della discussione parlamentare sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, si evidenziava la volontà del Parlamento, espressa anche nell'ordine del giorno 3 dicembre 1980, di pervenire alla « determinazione di un nuovo e più equo trattamento fiscale dei redditi derivanti da attività finanziarie diverse dalle azioni » in modo tale « da assicurare eguaglianza di

trattamento fiscale ai redditi di tutte le attività finanziarie nell'ambito della medesima categoria di percettori di reddito ».

Successivamente il Ministro delle finanze, nelle dichiarazioni rese dinanzi alla Commissione finanze e tesoro della Camera in data 22 luglio 1981, esprimeva l'intendimento da parte del Governo di formulare scelte definitive per una uniforme disciplina delle così dette attività finanziarie anche alla lu-

ce dei primi studi elaborati in tale senso da una apposita commissione che si era data carico di vagliare ed individuare criteri uniformi per una equilibrata tassazione dei redditi delle attività finanziarie nell'ambito della medesima categoria di percettori di reddito.

Ciò posto, va ricordato che la legge 22 dicembre 1980, n. 891, di conversione del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, ha disposto, tra l'altro, all'articolo 6 che gli interessi, premi ed altri frutti corrisposti ai possessori di obbligazioni e titoli similari emessi da istituti di credito o da sezioni o gestioni di aziende ed istituti di credito che esercitano il credito a medio e lungo termine nonché da enti di gestione delle partecipazioni statali e da società per azioni quotate in borsa, sottoscritti dalla data di entrata in vigore del decreto stesso sino al 30 settembre 1981, sono esenti (e di riflesso esclusi dal regime della ritenuta) dalla imposta sul reddito delle persone giuridiche, dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e da quella locale sui redditi.

La norma in questione intendeva « agevolare la collocazione sul mercato delle obbligazioni e dei titoli similari emessi dai soggetti che effettuano operazioni di credito a medio e lungo termine, in conformità a disposizioni legislative statutarie o amministrative » sì da risultare « stimolata siffatta collocazione e conseguentemente aumentata la disponibilità finanziaria da parte dei soggetti erogatori del credito ».

Del pari l'articolo 57 della legge 5 agosto 1978, n. 457, ha stabilito che non costituisce reddito imponibile il maggior valore derivante dalle variazioni, dipendenti da clausole di indicizzazione, delle obbligazioni indicizzate emesse da istituti e sezioni di credito fondiario ed edilizio entro tre anni dal 20 agosto 1978.

Si presenta ora la necessità di disporre la fissazione di un nuovo termine per entrambe le disposizioni di cui sopra.

Si tratta di una proroga che si intende limitare rigidamente all'anno 1982 e che viene disposta in considerazione delle particolari attuali esigenze di stabilità del mercato finanziario, sì da facilitare, in questo particolare momento caratterizzato dalla scarsa propensione dei risparmiatori ad investire in capitale di rischio, l'accesso per le imprese a fonti di finanziamento alternativo ai mezzi propri. In tal senso quindi il provvedimento non contraddice (stante il suo carattere di urgenza e di sicura transitorietà della disciplina apprestata) alle scelte definitive per una uniforme disciplina fiscale dei redditi derivanti da attività finanziarie diverse dalle azioni ed anzi dispone rispetto ad immediate necessità.

Con l'occasione si reputa altresì opportuno introdurre una modificazione migliorativa della disciplina dell'articolo 6 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, così come convertito in legge n. 891 del 1980, nel senso di consentire agli stessi soggetti indicati nel citato articolo 6 di emettere obbligazioni in regime temporaneo di esenzione di imposta ancorchè i titoli abbiano una scadenza non inferiore a diciotto mesi.

La disposizione, pur traendo origine dalla necessità di tener conto dei limiti che per legge o per statuto incontrano gli istituti di credito che esercitano il credito a medio e lungo termine, viene generalizzata a tutti gli istituti, enti di gestione e società destinatari del disposto dell'articolo 6 del decreto-legge n. 693 del 1980, così come convertito nella citata legge n. 891 del 1980. In tal modo non ci si discosta (neppure negli interventi temporanei) dai principi di generale uniformità invocata nell'ordine del giorno 3 dicembre 1980.

La necessità di evitare gli effetti distorsivi di una pericolosa *vacatio* impone il ricorso allo strumento della decretazione di urgenza.

Alle esigenze sopra prospettate si provvede con l'unito decreto-legge, che viene ora presentato al Parlamento ai fini della sua conversione in legge.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 28 settembre 1981, n. 540, concernente proroga delle agevolazioni fiscali per le obbligazioni e titoli similari di cui all'articolo 6 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891, e all'articolo 57 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

*Decreto-legge 28 settembre 1981, n. 540, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 29 settembre 1981.*

**Proroga delle agevolazioni fiscali per le obbligazioni e titoli simili di cui all'articolo 6 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891, e all'articolo 57 della legge 5 agosto 1978, n. 457**

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità ed urgenza di prorogare le agevolazioni fiscali per le obbligazioni e titoli simili di cui all'articolo 6 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891, e all'articolo 57 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 settembre 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

#### ARTICOLO 1.

Il termine del 30 settembre 1981 indicato nei numeri 1, 2 e 3 del primo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891, è prorogato al 31 dicembre 1982.

Relativamente alle obbligazioni e titoli simili emessi e sottoscritti dopo la data di entrata in vigore del presente decreto le agevolazioni di cui al predetto articolo 6 si applicano ai titoli aventi scadenza non inferiore a diciotto mesi e semprechè essi non siano emessi in connessione a rimborsi anticipati di titoli precedentemente emessi.

#### ARTICOLO 2.

Nell'articolo 57 della legge 5 agosto 1978, n. 457, le parole « entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 1982 ».

## ARTICOLO 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1981.

PERTINI

SPADOLINI — FORMICA — LA MALFA  
ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA.